

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015  
76/2015/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI  
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO  
2012, PER TRE IMPRESE DISTRIBUTRICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 497/2014/R/gas);
- le note della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, di comunicazione delle risultanze istruttorie, inviate a:
  1. ASM Voghera S.p.A. (prot. Autorità n. 24451 del 22 luglio 2014);
  2. D.I.M. Gas S.r.l. (prot. Autorità n. 20423 del 22 luglio 2014);
  3. Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale (prot. Autorità n. 20898 del 24 luglio 2014);
- le richieste di essere sentiti in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità avanzate da:

4. ASM Voghera S.p.A. con comunicazione del 25 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21273 del 28 luglio 2014);
  5. D.I.M. Gas S.r.l. con comunicazione del 25 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21289 del 28 luglio 2014);
  6. Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale con comunicazione del 28 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21419 del 29 luglio 2014);
- la lettera di rinuncia all'audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità (prot. Autorità n. 34892 del 01 dicembre 2014) inviata da Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale;
  - la comunicazione di ASM Voghera S.p.A. dell'8 settembre 2014 (prot. Autorità n. 24580 del 10 settembre 2014);
  - la memoria depositata in sede di audizione avanti il Collegio dell'Autorità da D.I.M. Gas S.r.l. (prot. Autorità n. 34938 del 2 dicembre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- la RQDG ha introdotto, all'articolo 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti dispersioni e odorizzazione;
- la componente dispersioni, prevista all'articolo 32, comma 32.14, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, facendo riferimento ad un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* per ogni ambito provinciale di impresa ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12 della RQDG, sulla base dei dati storici degli impianti;
- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa fissato *ex-ante* con deliberazione dell'Autorità;
- la componente odorizzazione, prevista all'articolo 32, comma 32.5, della RQDG, è finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio definito all'articolo 8, comma 8.5, dalla stessa RQDG;
- la RQDG prevede, altresì, all'articolo 32, comma 32.21, che l'impresa distributrice, qualora abbia diritto per l'ambito provinciale di impresa a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni (ai sensi dei commi 32.4 e 32.14), perda, per l'anno di riferimento, il diritto a riscuotere tali premi per l'intero ambito provinciale nel caso in cui venga verificato per l'impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa il mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas di cui all'articolo 12 della medesima RQDG, tra cui:
  - a. la percentuale minima di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo da sostituire o risanare o dismettere al 31 dicembre 2012, con riferimento alle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 non ancora risanate (comma 12.7);

- b. la predisposizione del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” per ogni impianto di distribuzione gestito (comma 12.9).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 497/2014/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 32, della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa di 160 imprese distributrici di gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l’anno 2012 per le seguenti tre imprese distributrici, elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento:
  1. ASM Voghera S.p.A., Via Cesare Pozzoni 2, 27058 Voghera (PV);
  2. D.I.M. Gas S.r.l., Via Luigi Einaudi 25, 35010 Curtarolo (PD);
  3. Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, Via Piazza Costituzione 44, 37047 San Bonifacio (VR);
- con le deliberazioni 103/2012/R/gas e 362/2012/R/gas, l’Autorità ha determinato per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione, per le predette imprese distributrici;
- le tre imprese distributrici hanno consegnato i dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31 della RQDG, relativamente agli anni 2011 e 2012;
- dal controllo dei dati comunicati dalle imprese distributrici, effettuato ai sensi dell’articolo 32 della RQDG, sono emersi casi che determinano la perdita dei premi per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all’articolo 12 della RQDG; nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento sono elencati gli ambiti provinciali delle tre imprese distributrici;
- a seguito delle attività di verifica e controllo svolte dall’Autorità, il Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato le risultanze istruttorie alle tre imprese distributrici;
- nel dettaglio, le risultanze istruttorie hanno evidenziato la perdita dei premi o penalità all’impresa per i seguenti motivi:
  1. con riferimento ad ASM Voghera S.p.A., a causa del mancato rispetto dell’obbligo di servizio relativo alla percentuale minima di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo da sostituire o risanare o smettere al 31 dicembre 2012, con riferimento alle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 (articolo 12 comma 12.7 della RQDG) per l’impianto denominato “VOGHERA” (id. 34470) appartenente all’ambito provinciale di impresa id. PV\_417;
  2. con riferimento a D.I.M. Gas S.r.l., a causa del mancato rispetto dell’obbligo di servizio relativo alla predisposizione per ogni impianto di distribuzione di gas naturale del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” (articolo 12, comma 12.8 della RQDG) per l’impianto denominato

“CURTAROLO\*\*GAS NATURALE” (id. 36766) appartenente all’ambito provinciale di impresa id. 521\_PD;

3. con riferimento a Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, a causa del mancato raggiungimento ai sensi dell’articolo 32, comma 32.14, della RQDG, del livello tendenziale per l’anno 2012 approvato con la deliberazione 362/2012/R/gas per quanto riguarda l’ambito provinciale di impresa id. 541\_VR;
- successivamente, le tre imprese distributrici hanno chiesto di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità;
  - ASM Voghera S.p.A. in data 8 settembre 2014, ha altresì inviato all’Autorità documentazione (prot. Autorità n. 24580 del 10 settembre 2014) volta a dimostrare che già a partire dall’anno 2009, nella rete di distribuzione gas da essa gestita nel territorio comunale di Voghera, non sarebbero più in esercizio tratti di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo che non siano stati risanati/sostituiti o dismessi;
  - Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, con la comunicazione del 1 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 34892 del 1 dicembre 2014) ha rinunciato all’audizione del 2 dicembre 2014, *“segnalando che le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito di superare i motivi che ci avevano indotto a richiedere l’audizione”*;
  - il 2 dicembre 2014 le imprese distributrici ASM Voghera S.p.A. e D.I.M. Gas S.r.l. sono state ascoltate in audizione finali avanti il Collegio;
  - ASM Voghera S.p.A. ha ribadito quanto dichiarato nella documentazione inviata in data 8 settembre 2014;
  - D.I.M. Gas S.r.l. ha presentato una memoria, in cui ha sostenuto che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare, la società ha argomentato quanto segue:
    - a. l’articolo 12.9 della RQDG prevede un obbligo di servizio, per le imprese distributrici, di predisporre il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” mediante l’applicazione della metodologia definita dal Comitato Italiano Gas (CIG) di cui all’articolo 28, comma 28.5 della RQDG;
    - b. il predetto articolo 28.5 della RQDG dispone che il rapporto annuale di valutazione debba essere predisposto solo in relazione a tubazioni in ghisa, in acciaio non protetto catodicamente o in altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti, secondo la metodologia definita dal CIG;
    - c. la mancata predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas per l’impianto di distribuzione denominato “CURTAROLO\*\*GAS NATURALE” (id. impianto 36766) secondo la metodologia definita dal CIG con la norma UNI/TS 11297 sarebbe pertanto dovuta al fatto che le condotte in PVC posate tra il 1975 ed il 1984 non sarebbero da considerarsi come materiale non previsto dalle norme vigenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli argomenti addotti da ASM Voghera S.p.A., secondo cui già a partire dall'anno 2009, sulla sua rete di distribuzione gas nel territorio comunale di Voghera non sarebbero più in esercizio tratti di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo che non siano stati risanati/sostituiti o dismessi, trovano conferma nella sopravvenuta documentazione prodotta con la comunicazione dell'8 settembre 2014; pertanto, vengono meno i presupposti per la perdita dei premi o le penalità nei suoi confronti;
- gli argomenti addotti da D.I.M. Gas S.r.l. non sono fondati per le seguenti ragioni:
  - l'articolo 12.9 della RQDG dispone che: *“L'impresa distributrice è tenuta a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'articolo 28, comma 28.5”*; tale obbligo, pertanto, si applica a tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale gestiti dall'impresa distributrice;
  - il citato comma 28.5 prevede che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 12.7, il CIG definisca una metodologia per la valutazione dei rischi di dispersioni di gas *“su tubazioni in ghisa, in acciaio non protetto catodicamente o in altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti”* finalizzata all'individuazione delle priorità degli interventi di sostituzione o risanamento di tali tubazioni; come si nota, il tenore della norma è ampio e tale da comprendere non solo le tubazioni in ghisa o in acciaio non protetto catodicamente, ma anche, più in generale, ogni *“altro materiale”*, quindi anche il PVC delle condotte della società D.I.M.;
  - una tale lettura trova puntuale conferma anche nella norma UNI/TS 11297 recante *“Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas”*, la quale specifica che per *“altro materiale non previsto dalle norme vigenti”* sono ricompresi anche PVC e fibrocemento;
- conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni e contrariamente a quanto sostenuto da D.I.M. Gas S.r.l., la società avrebbe dovuto predisporre il Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas sulla base della metodologia definita dal CIG per l'impianto di distribuzione denominato *“CURTAROLO\*\*GAS NATURALE”*, per l'anno 2012.

#### **RITENUTO DI:**

- determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali delle tre imprese distributrici per l'anno 2012, di cui alle *Tabella 2.1, 2.2 e 3* allegata al presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di determinare i premi e le penalità per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per gli ambiti provinciali delle imprese ASM Voghera S.p.A., D.I.M. Gas S.r.l., Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, come indicato nelle Tabelle 2.1 e 2.2, allegate al presente provvedimento;
2. di disporre il differimento delle penalità relative all'anno 2012 all'anno 2013, ai sensi del punto 2, lettera b) della deliberazione 436/2012/R/gas, per l'impresa Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di versare i premi all'impresa ASM Voghera S.p.A., indicata nella Tabella 3, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas, e di fissare al 31 marzo 2015 il termine per tale pagamento;
4. di fissare al 31 marzo 2015 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 3, da parte dell'impresa Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle tre imprese distributrici citate nella Tabella 3 e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*